



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

n. R.G. 118/2018

Il giudice, dott.ssa Rosa Napolitano,
decidendo sull'istanza per l'omologa del piano del consumatore presentato da [REDACTED]
nell'ambito del procedimento n. 118/2018, ha pronunciato ex art. 12 bis e ss. L. 3/2012 il seguente

DECRETO

1. In data 03.11.2016 [REDACTED] ha presentato istanza per la nomina di un professionista ex art. 15 comma 9 Legge 3/2012 che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire di una delle procedure previste dalla predetta legge.

Con decreto del 24/11/2016 il giudice dott.ssa Roberta D'Onofrio ha nominato quale professionista ex art. 15 comma 9 Legge 3/2012 la dott.ssa Stefania Di Lollo.

In data 12.03.2018 il ricorrente ha depositato una proposta di composizione della crisi così sintetizzabile:

- Pagamento integrale delle spese di procedura per € 6.037,90 in nn. 12 rate a partire dal mese successivo all'omologa;
- Pagamento dei creditori chirografari nella misura del 22,30 %, con una falcidia del 77,70%, in nn. 60 rate a partire dal dodicesimo mese successivo all'omologa;

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale articolato in rate mensili costanti di € 526,00 al mese, con soddisfazione prioritaria dei creditori prededucibili (spese di procedura), soddisfatti entro 12 mesi dall'omologa del piano, e successiva soddisfazione dei restanti creditori, tutti chirografari, soddisfatti per la medesima percentuale (22,30%).

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare.



È stata altresì allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012 contenente:

- a) L'esposizione analitica della situazione economica del ricorrente, così sintetizzabile: debiti complessivi per un ammontare pari ad € 141.049,82, derivanti da finanziamenti contratti dal 2014 sino al 2016 dal ricorrente [REDACTED] (ad eccezione del finanziamento stipulato in data 30/10/2015 con Findomestic dalla convivente *more uxorio* [REDACTED] ma relativamente al quale il ricorrente ha prestato garanzia); totale attività (valore dato dalla somma dei beni mobili ed immobili) per un ammontare pari ad € 75.250,00 (a tale valore, relativo ai soli beni di proprietà del ricorrente va poi aggiunto l'ulteriore importo di € 18.513,33, relativo alla massa attiva di proprietà della convivente *more uxorio* [REDACTED] [REDACTED]); reddito mensile familiare, quale derivante dai redditi di lavoro dipendente percepiti [REDACTED] [REDACTED], per un importo pari ad € 2.174,49 mensili. La relazione evidenzia completamente l'incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte, in quanto il reddito mensile del [REDACTED] e della convivente [REDACTED] non consente di far fronte alle uscite mensili, così quantificabili: € 300,00 a titolo di cessione del quinto detratto mensilmente dallo stipendio, € 1.254,02 per esborsi mensili da rientro per debiti assunti ed € 1.648,00 a titolo di spese necessarie al sostentamento della famiglia, per come documentate dal ricorrente (incluso in tali spese sia l'assegno di mantenimento da versare mensilmente in favore dell'ex coniuge [REDACTED], sia le spese necessarie al sostentamento del nuovo nucleo familiare formatosi dopo l'inizio della convivenza con l'attuale compagna);
- b) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia, dovendo il ricorrente provvedere al sostentamento di nn. 2 nuclei familiari, quello formato con l'ex coniuge [REDACTED], con la quale ha avuto nn 2 figli in favore dei quali versa un assegno di mantenimento mensile dell'importo di € 400,00, nonché quello formatosi successivamente alla separazione consensuale con la [REDACTED] [REDACTED], dalla quale ha avuto un altro figlio. Come rilevato dall'occ. dott.ssa Stefania Di Lollo, la difficoltà del debitore di onorare gli impegni assunti deriva *“dall'aumento delle spese mensili per garantire ad entrambi i nuclei familiari un dignitoso tenore di vita. Il signor [REDACTED] non si è mai sottratto ai suoi doveri di “buon padre di famiglia”, dalla scelta di lasciare l'abitazione coniugale all'ex coniuge e ai loro figli, accollandosi l'onere di un canone di locazione altrove, alla regolazione mensile dell'assegno di mantenimento”*. Si è così venuta a creare una situazione di palese



sovraindebitamento e di incapacità di adempiere a tutti gli impegni presi che, però, secondo l'occ, non incide in alcun modo sul giudizio di meritevolezza del ricorrente *“che non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, né ha consapevolmente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*;

- c) L'analisi circa l'evidente situazione di sovraindebitamento del ricorrente, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovverosia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente;
- d) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è conveniente non solo per il risparmio che i creditori hanno rispetto alle spese ed i tempi lunghi ed incerti di vendita dei beni immobili di proprietà del ricorrente, oggetto di comproprietà ed in quanto tali non prontamente liquidabili, ma anche perché complessivamente il valore ricavabile dalla vendita immobiliare non consentirebbe in ogni caso l'estinzione totale della massa passiva;
- g) Attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

Dopo la fissazione dell'udienza, l'occ ha provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori del ricorrente.

Il creditore Compass Banca s.p.a. ha formulato osservazioni alla proposta di piano del consumatore, eccependo: 1) preliminarmente, l'inaffidabilità dello stesso, perché presentato congiuntamente dai due conviventi [REDACTED], ovverosia da due diversi soggetti, per quanto appartenenti allo stesso nucleo familiare; 2) nel merito, la mancanza di meritevolezza dell'istante, che risulta aver fatto ripetutamente ricorso al credito in maniera avventata e senza la ragionevole prospettiva di poter adempiere alle obbligazioni assunte, determinando colposamente, nel corso degli anni, la propria situazione di sovraindebitamento; 3) la mancanza del requisito della convenienza del piano, che opera una elevatissima falcidia dei creditori coinvolti (77,70%) ed una eccessiva dilatazione dei tempi di realizzazione del piano (6 anni), garantendo solo un soddisfacimento minimo (22,30%) delle ragioni creditorie.

2. Il piano proposto da [REDACTED] può essere omologato.



Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come il ricorrente:

- sia qualificabile alla stregua di "debitore persona fisica" che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;
- non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

In ossequio a quanto statuito dall'art. 12 bis comma III, il giudice, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla particolareggiata relazione depositata dall'occ, si ritiene di poter escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Ed invero, il ricorrente non ha subito protesti, non è stato sottoposto a procedure esecutive né ha compiuto atti di dismissione patrimoniale. Analogamente, non sono emersi elementi che facciano ritenere che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l'intento di danneggiare i creditori medesimi.



Il creditore Compass s.p.a. ha eccepito l'inammissibilità del piano e contestato la convenienza dello stesso, deducendo che il sovraindebitamento del ricorrente sia da ritenersi colposo e che sussista assenza di meritevolezza del ricorso alla procedura ex Legge 3/2012.

L'eccezione di inammissibilità è da ritenersi infondata, alla luce della considerazione che il ricorso è stato proposto esclusivamente da [REDACTED] e l'inclusione, nella massa passiva, del debito contratto dalla convivente *more uxorio*, è riconducibile alla circostanza che di quello specifico finanziamento (contratto con Findomestic) sia garante lo stesso ricorrente che, in caso di inadempimento dell'obbligato principale, ne risponde con tutti i suoi beni.

Peraltro, è appena il caso di rilevare come il piano non sarebbe da ritenersi *tout court* inammissibile neanche nell'ipotesi in cui fosse stato proposto congiuntamente dai due conviventi, in adesione a quella giurisprudenza di merito che, interpretando estensivamente il concetto di "debitore" di cui all'art 6 L n 3/2012 al punto di comprendere financo i componenti della famiglia che versano nella situazione rappresentata dalla norma, afferma che *"ai fini dell'esdebitazione dei componenti della famiglia che accedono congiuntamente alle procedure di sovraindebitamento il giudizio di meritevolezza può essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad un'incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria connessa all'imprevisto familiare"* (Tribunale di Mantova, 8/4/2018; negli stessi termini, cfr. *ex multis*, Tribunale di Napoli Nord 18/05/2018, che ammette esplicitamente la ritualità del piano del consumatore presentato dai due coniugi debitori, affermando che siffatta possibilità *"non è esclusa dalla normativa in materia mentre in concreto il piano è strutturato in modo da delineare in maniera chiara la situazione debitoria facente capo a ciascuno dei coniugi e dunque consente di valutarne separatamente i presupposti di ammissibilità"*). Interpretare estensivamente il concetto di debitore nei casi di crisi familiare in cui lo squilibrio finanziario ruota intorno a ragioni di debito comune, provocato da uno shock che ha colpito il nucleo familiare nella sua totalità, si palesa infatti come l'unico modo per tutelare più adeguatamente le ragioni dei creditori senza appesantire i costi della procedura sdoppiando i ricorsi proposti singolarmente dai due coniugi.

Allo stesso modo si palesano incoferenti le eccezioni di Compass in punto di meritevolezza ed in punto di convenienza.

Quanto alla meritevolezza, deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'occ, che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Quanto sopra emerge dal tenore di vista modesto del ricorrente, dalla comunicazione della Centrale Rischi che risulta priva di criticità, ma soprattutto dalla circostanza che i debiti contratti sono



originati da necessità essenziali di entrambi i nuclei familiari di cui il ricorrente deve quotidianamente prendersi cura.

Come affermato dalla giurisprudenza di merito *“pur in presenza di una contestazione, mossa da una banca, relativamente alla mancanza del requisito della meritevolezza, a motivo dell’essersi il proponente di un piano del consumatore, ad avviso di quell’istituto, colpevolmente esposto nei suoi confronti e nei confronti di altri istituti bancari, il Giudice, constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012 e verificata l’assenza, ai sensi dell’art. 12 bis n.1 di detta legge, di atti di frode, può, in considerazione della posizione di contraente debole del debitore, omologare il piano del consumatore laddove risulti, anche alla luce della relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi, che lo stesso ha, contrariamente a quanto obiettato, assunto i propri debiti nella ragionevole prospettiva, tenuto conto dell’entità del reddito familiare disponibile, di poterli adempiere e che la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria è stata causata da una serie imprevedibile di eventi sopravvenuti. Non osta alla fattibilità del piano, la previsione del pagamento in prededuzione della somma dovuta al professionista incaricato quale O.C.C, vista la natura pattizia della previsione e tenuto conto che l’operato dello stesso è risultato evidentemente strumentale all’omologazione del piano del consumatore”* (Tribunale di Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione, 11 gennaio 2018).

Peraltro, la giurisprudenza di merito ha di recente sottolineato la meritevolezza del consumatore che, come nel caso di specie, per far fronte ad esigenze del proprio numeroso nucleo familiare ha contratto debiti nei confronti di istituti di credito che hanno continuato a finanziare il debitore all’esito della prescritta verifica del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b. (*“È meritevole di accoglimento, perchè non ravvisabile la colpevolezza dell’indebitamento, il piano del consumatore avente ad oggetto debiti contratti per far fronte alle esigenze del numeroso nucleo familiare. Al fine della valutazione della diligenza impiegata dal debitore nella assunzione delle obbligazioni, rileva la circostanza che, vigente la previsione che sancisce la verifica del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b. in capo all’istituto di credito, le banche abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante”* Tribunale di Napoli Nord 18 maggio 2018).

Quanto, infine, all’eccepita mancanza di convenienza, la contestazione circa la convenienza del piano da parte di uno dei creditori non preclude l’omologa del piano, ai sensi dell’art. 12 bis comma 4, laddove il giudice ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie, milita in favore dell’omologa non solo la circostanza che il debitore, contrariamente a quanto obiettato dal creditore Compass, abbia assunto i propri debiti nella ragionevole prospettiva di poterli adempiere ma anche che, come attestato dall’occ, il ceto



creditorio risulta soddisfatto dall'esecuzione del piano proposto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Si ritiene, inoltre, che il piano proposto rappresenti un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione ad un tenore di vita accettabile.

Né, perverso, appaiono condivisibili le doglianze in merito all'eccessiva falcidia subita dai creditori chirografari nonché in merito all'eccessiva durata del *timing* del piano.

Quanto alla prevista falcidia, va rilevato come la giurisprudenza abbia omologato piani del consumatore con soglie di soddisfacimento dei creditori anche inferiori rispetto a quella garantita nel piano proposto da [REDACTED] (80%) laddove la parte istante sia da ritenersi meritevole - non avendo assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovra indebitamento – ed in considerazione della natura dei debiti contratti, della sua situazione personale evolutasi nel tempo, della posizione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito, dei tempi della sua esecuzione, della sua situazione di dipendente nonché della sua situazione familiare complessa in uno con la volontà di estinguere, sia pure in percentuale, ogni posizione debitoria contratta (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Napoli 11 gennaio 2018).

Quanto alla durata, si evidenzia come la durata complessiva del piano, pari a nn. 72 rate mensili, seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole in considerazione del fatto che il piano di ammortamento dei finanziamenti originariamente contratti dall'istante prevedeva il suo completamento in tempi decisamente più lunghi, nonché in considerazione del fatto che la durata complessiva di anni 6 si pone nel pieno rispetto dei termini di durata massima della procedura così come delineati nell'elaborazione giurisprudenziale.

Peraltro, pur ribadendosi l'estendibilità in via analogica, per quanto compatibile, della disciplina dei concordati preventivi alla materia del sovraindebitamento, deve osservarsi che - se la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non può, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto – va rilevato come resta in ogni caso ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accoglibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della *ratio* che governa la normativa e tenuto comunque conto delle ragioni creditorie (in tal senso cfr., *ex multis*, Tribunale di Catania



27.04.2016;; Tribunale di Cuneo 03.03.2018; Tribunale di Livorno 8.11.2017; Tribunale di *Santa Maria Capua Vetere* 14.02.2017; Tribunale di Napoli ordinanza 14.11.2017).

Il piano del consumatore proposto da [REDACTED] va pertanto omologato, con conseguente sospensione della cessione del quinto operata sullo stipendio del ricorrente, aderendo chi scrive all'indirizzo interpretativo secondo cui *“essendo la procedura di sovraindebitamento una procedura concorsuale, il creditore chirografario pignorante il quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data dell'apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il (non più suo) quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire la falcidia come tutti gli altri, poiché l'esecuzione forzata non è per lui ancora terminata, e non può essere portata ad ulteriore compimento”* (Tribunale Napoli, 11 gennaio 2018). Come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, invero, in caso di finanziamento il cui rimborso avviene con cessione del quinto dello stipendio, il debitore rimane nella titolarità del quinto non ancora maturato (quindi non ancora ceduto) con la conseguenza che potrà disporre di tale quota al fine di organizzare il piano del consumatore verso i creditori. Il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è, infatti, credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.

Tale impostazione, che appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla falcidia prevista per i chirografari.

PQM

Letto l'art. 12 bis Legge 3 2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da [REDACTED]

Dispone la sospensione della cessione del quinto operata sullo stipendio del ricorrente.

Dispone che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Campobasso, 3 gennaio 2019

Il Giudice

Dott.ssa Rosa Napolitano

